



Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Modifica del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 14 marzo 2017¹;
visto il parere del Consiglio federale del 12 aprile 2017²,
decreta:

I

La legge del 12 giugno 2009³ sull'IVA (LIVA) è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 4

⁴ L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,6 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

¹ FF 2017 2987

² FF 2017 3003

³ RS 641.20

II

1. Coordinamento con il decreto federale del 20 giugno 2013⁴ concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria

All'entrata in vigore il 1° gennaio 2018 dell'ordinanza del Consiglio federale che attua l'articolo 196 numero 14 capoverso 4 della Costituzione federale (garanzia del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria) l'aliquota speciale è aumentata di 0,1 punti percentuali al 3,7 per cento e l'articolo 25 capoverso 4 LIVA avrà il tenore seguente:

Art. 25 cpv. 4

⁴ L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,7 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

2. Coordinamento con il decreto federale del 17 marzo 2017⁵ sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto

All'entrata in vigore il 1° gennaio 2018 dell'ordinanza del Consiglio federale che attua l'articolo 196 numero 14 capoverso 6 lettera b della Costituzione federale (finanziamento supplementare dell'AVS) l'aliquota speciale è aumentata ulteriormente di 0,1 punti percentuali al 3,8 per cento e l'articolo 25 capoverso 4 LIVA avrà il tenore seguente:

Art. 25 cpv. 4

⁴ L'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota speciale). L'aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all'articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

⁴ RU 2015 645

⁵ FF 2017 2063

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 2017⁶

Termine di referendum: 5 ottobre 2017

